



## *Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*

### DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

#### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, come modificato dalla legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", con il quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare la Parte quarta recante "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*", che disciplina le modalità del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

**VISTO** l'articolo 177, comma 2, del citato decreto, che afferma il pubblico interesse sull'attività di gestione dei rifiuti;

**VISTO** l'articolo 178, del citato decreto, che detta i principi generali e i criteri in materia di gestione dei rifiuti;

**VISTO** l'articolo 179, del citato decreto, che detta i criteri di priorità nella gestione di rifiuti;

**VISTO** l'articolo 206-bis, del citato decreto, ai sensi del quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica svolge funzioni di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti;

**VISTO** l'articolo 234, del citato decreto, e in particolare il comma 7, secondo cui, gli operatori che non provvedono ad aderire al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, possono organizzare autonomamente, la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale;

**VISTO** l'articolo 234, comma 13, del citato decreto, che prevede che l'entità dei contributi dei soggetti partecipanti al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene e ai sistemi autonomi, sia determinata con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

**VISTO** l'art. 35, comma 13, del D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge dell'11 novembre 2014 n. 164, che stabilisce che "*Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del 30 per cento dei relativi importi*";

**VISTO** l'articolo 237, del suindicato decreto, che detta i criteri direttivi dei sistemi di gestione;

**VISTO** il decreto direttoriale n. 26/MATTM\_ECI del 19 giugno del 2020, di riconoscimento del “Sistema autonomo Ecopolietilene”;

**CONSIDERATA** la sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. II bis, n. 8985/2021, del 27/07/2021, resa nel giudizio n. R.G. 7267/2020, passata in giudicato, che ha stabilito che il decreto di riconoscimento del “Sistema autonomo Ecopolietilene” deve essere annullato nella parte in cui non è stata prevista l’applicazione “*delle medesime modalità di calcolo del contributo applicate da PolieCo*” e, dunque, dell’art. 35, comma 13, del D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge dell’11 novembre 2014 n. 164 anche per le annualità successive;

**VISTA** la nota prot. n. 29045/MASE del 28 febbraio 2023 in cui la Direzione Generale economia circolare (EC) del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ha precisato al “Sistema autonomo Ecopolietilene”, che “*nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 13 dell’articolo 234 del D.Lgs. n. 152/2006, il contributo ambientale è determinato ai sensi della Legge 11 novembre 2014, n. 164*”;

**VISTA** la nota prot. n. 36775/MASE del 13 marzo 2023 in cui in cui la Direzione Generale economia circolare (EC) del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ha comunicato al “Sistema autonomo Ecopolietilene” la necessità dell’immediata applicazione della disposizione di cui all’articolo 35, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

## **DECRETA**

### **Articolo unico**

*(Determinazione contributo ambientale)*

All’articolo 2, (Obblighi e prescrizioni) del decreto direttoriale n. 26/MATTM\_ECI del 19 giugno del 2020, di riconoscimento del “Sistema autonomo Ecopolietilene”, è inserita la seguente lettera:

o) determinare il contributo ambientale dei soggetti partecipanti al “Sistema autonomo Ecopolietilene”, ai sensi dell’art. 234, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 13 dell’articolo 234, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del 30 per cento dei relativi importi, ai sensi dell’articolo 35, comma 13, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

## **SI DÀ ATTO CHE**

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. territorialmente competente entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni.

I diritti di istruttoria per il presente provvedimento sono assorbiti dal contributo di cui all’articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato in versione integrale sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il direttore generale

Silvia Grandi